

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI COSENZA
ED IL COMUNE DI _____**

**PER L'ESERCIZIO INTEGRATO E SEMPLIFICATO DEL RECLUTAMENTO DI PERSONALE
(ART.1, COMMA 88, L. N.56/2014 -ART. 30 D.Lgs. n. 267/2000 -ART. 3 BIS, D.L. 80/2021).**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Provincia di Cosenza, C.F. 80003710789, legalmente rappresentata dal/dalla Presidente o suo/a delegato/a _____

E

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a o suo/a delegato/a _____

PREMESSO

che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, appartenenti al territorio della Provincia di Cosenza e soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Provincia di Cosenza l'espletamento delle funzioni di organizzazione e svolgimento di concorsi pubblici e procedure di reclutamento semplificate;

VISTI:

- il comma 88 dell'articolo unico della legge n. 56/2014 in tema di riordino degli enti di area vasta in funzione del quale "La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di ...omissis... organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- l'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che consente agli enti locali, Comuni e Province, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, in particolare, il 4° comma in base al quale le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 3bis del D.L. n. 80/2021 che consente agli EE.LL. di organizzare e gestire, in forma integrata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione dei ruoli dell'Amministrazione per tutte le figure professionali, sia di comparto, che dirigenziali, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato;

RICHIAMATO integralmente il Regolamento per il Reclutamento integrato e semplificato, approvato con Dispositivo del Presidente della Provincia di Cosenza n. 17/2023 del 18-04-2023, di seguito "Regolamento";

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato Regolamento il quale prevede che la convenzione per la gestione aggregata del reclutamento [...] stabilisce: **a)** la metodologia di lavoro; **b)** le forme di consultazione tra gli Enti aderenti; **c)** i contenuti dell'avviso, in particolare il contenuto professionale dei posti da coprire; **d)** le modalità di utilizzo della graduatoria, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato; **e)** le modalità di versamento del contributo dovuto dagli enti convenzionati;

DATO ATTO che, con Delibera Consiliare n. _____ del _____, il Comune di _____ sottoscrittore della presente convenzione ha approvato il presente schema convenzionale per lo svolgimento del reclutamento unico in forma in forma integrata e semplificata, ai sensi degli artt. 1, Co.88, L. N.56/2014, 30 D.Lgs. n. 267/2000, 3 bis, D.L. 80/2021;

DATO ATTO, altresì, che la Provincia di Cosenza, con deliberazione di Consiglio provinciale n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di convenzione per lo svolgimento della funzione di organizzazione del reclutamento unico in forma integrata e semplificata con i Comuni sottoscrittori della convenzione medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Art. 1 Metodologia di lavoro

1. Ciascun ente aderente trasmette, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e ss. del Regolamento, la richiesta di avvio di procedura, indicando la figura professionale.
2. Tutti gli enti nel cui interesse viene indetta la procedura si impegnano a dare adeguata informativa sul territorio e a pubblicare e pubblicizzare il bando di concorso sia all'Albo pretorio telematico e sia sul proprio sito web istituzionale, nonché tramite eventuali ulteriori canali di informazione previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

Art. 2 Contenuti del bando di concorso unico

1. Il bando di concorso precisa: - il numero dei posti messi a concorso per ciascun ente aderente, con indicazione delle eventuali riserve; - le competenze - intese quali insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche - che caratterizzano il profilo professionale in oggetto; - il trattamento economico; - i requisiti generali e specifici di partecipazione; - i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione; - i motivi di ammissione con riserva ed esclusione; - le modalità di comunicazione con i candidati; - le materie ed il calendario delle prove d'esame, ivi inclusa l'eventuale preselezione; - le modalità di formulazione e la validità della graduatoria finale di merito; - le modalità di scelta dell'ente di destinazione, ivi inclusa la disciplina della facoltà di rinuncia esercitata dai candidati utilmente collocati in graduatoria, sia vincitori che idonei; - l'assunzione del/dei vincitori; - le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. - I titoli di preferenza e di precedenza.

Art. 3 Utilizzo della graduatoria del concorso unico

1. I candidati vincitori, secondo l'ordine della graduatoria, sono invitati dalla Provincia, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, a prendere servizio ed a esprimere contestualmente le proprie preferenze per l'assegnazione ad una delle sedi messe a concorso, fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 104/1992, art. 21.
2. Nei concorsi con riserva a particolari categorie di soggetti, i candidati idonei collocati utilmente in graduatoria, in possesso del titolo di riserva esprimono, secondo l'ordine della graduatoria, la propria preferenza per l'assegnazione, a copertura dei posti, come specificati nel bando.
3. La Provincia, conclusa la fase di assegnazione delle sedi messe a concorso, provvede a trasmettere agli enti interessati: - la determina di approvazione della graduatoria finale di merito; - copia delle note di assunzione inviate ai vincitori della selezione; - copia dell'accettazione o rinuncia all'assunzione dei candidati individuati.
4. I candidati sono, quindi, invitati dagli enti di rispettiva assegnazione, a mezzo di posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo dichiarato in sede di presentazione della domanda, o tramite altra forma di comunicazione, a presentare la documentazione di rito; successivamente gli enti procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro con il candidato assunto; il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione di destinazione decade dall'assunzione.
5. Per ciascuna assunzione effettuata, l'ente trasmette alla Provincia di Cosenza copia del contratto di lavoro stipulato dal vincitore/idoneo individuato. Qualora il vincitore/idoneo assunto receda dal contratto o non superi il periodo di prova, l'ente provvederà a richiedere alla Provincia di Cosenza lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
6. La graduatoria, nei termini legali di validità, potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o determinato, aventi medesimo profilo professionale ed inquadramento giuridico, a tempo pieno o parziale, da parte degli enti aderenti nel cui interesse è stato indetto il concorso, nonché da parte degli enti aderenti che non hanno preso parte all'indizione della procedura selettiva. Tali richieste di utilizzo della graduatoria sono prese in carico nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico.
7. In tale ultimo caso, gli idonei hanno facoltà di rinunciare a prendere servizio presso la sede individuata, dandone comunicazione scritta entro 7 giorni dal ricevimento dell'invito all'assunzione.
8. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Provincia può chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti agli enti aderenti, nonché attivare forme di confronto tra gli enti interessati, ogni qual volta si rendesse necessario per il migliore raggiungimento degli obiettivi individuati all'art. 1 del Regolamento.

TITOLO III

Art. 4 Elenchi di idonei ex art. 3 bis del D.L. 80/2021 e successivi interpellati

1. Ciascun ente aderente trasmette, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Regolamento, la richiesta di avvio della procedura di formazione di elenco di idonei,

specificando la figura professionale. È facoltà della provincia avviare la procedura di propria iniziativa anche in assenza di richieste da parte degli enti convenzionati. Gli elenchi comunque formati sono utilizzabili per gli interpelli da parte della Provincia medesima, da parte degli enti che già aderivano al momento dell'avviso, da parte degli enti che hanno aderito successivamente.

Art. 5 Le fasi procedurali: competenze e responsabilità

1. La procedura si svolgerà in due fasi:
 - FASE 1: formazione di elenchi di idonei da Parte della Provincia sui profili professionali oggetto dell'avviso;
 - FASE 2: interpello sugli elenchi di idonei da parte della Provincia e/o degli enti aderenti per l'assunzione di profili specifici previsti nei propri piani dei fabbisogni di personale a tempo determinato o indeterminato.
2. La fase 1 è di esclusiva competenza della Provincia di Cosenza che:
 - approva e pubblica l'avviso di selezione;
 - acquisisce le domande di partecipazione;
 - nomina la commissione e svolge la selezione;
 - approva l'elenco di idonei, il quale viene pubblicato nel sito istituzionale;
 - verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
3. È altresì di competenza esclusiva della Provincia la gestione e l'aggiornamento degli elenchi di idonei annuale nel limite di validità degli stessi, fissata in tre anni;
4. La fase 2, relativa all'interpello sugli elenchi di idonei, è costituita dalle seguenti sottofasi:
 - approvazione dell'avviso di interpello da parte dell'ente interpellante;
 - pubblicazione dell'interpello da parte della Provincia e dell'Ente interpellante;
 - acquisizione delle manifestazioni di interesse all'assunzione da parte della Provincia;
 - selezione tra gli idonei che hanno manifestato l'interesse da parte dell'ente interpellante;
 - formazione ed approvazione della graduatoria finale e assunzione del/i vincitore/i.
5. In caso di interpello unico tra gli enti aderenti e la Provincia di Cosenza, finalizzato all'assunzione di più unità con la medesima o equivalente professionalità, la fase 2 è di esclusiva competenza della Provincia, che riveste il ruolo di ente capofila.
6. Nello svolgimento della fase 2, resta di esclusiva competenza di ciascun ente interpellante per le proprie assunzioni, la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria giuridica/area e profilo professionale.

Art. 6 La gestione della fase 2: interpello

1. L'interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi viene approvato con determina dirigenziale dall'ente aderente interpellante, proponente l'assunzione, che sarà inoltrata alla Provincia per

darne conoscenza agli idonei tramite la pubblicazione nel sito web e sull'albo pretorio on line per una durata di 30 giorni. Termine entro il quale gli idonei debbono manifestare la propria disponibilità alla assunzione. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito istituzionale dell'ente aderente proponente.

2. La Provincia provvede alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione ed alla trasmissione dei relativi nominativi all'ente interpellante.
3. L'ente interpellante provvede allo svolgimento della selezione, alla successiva formazione ed approvazione della graduatoria finale ed alla assunzione del/i vincitore/i.
4. La graduatoria finale viene trasmessa alla Provincia che provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale.
5. La graduatoria formata da un ente a seguito di interpello è finalizzata esclusivamente alla copertura dei posti previsti nell'avviso di interpello, fatte salve le ipotesi di rifiuto all'assunzione, recesso dal contratto di lavoro nel periodo di prova o mancato superamento della stessa da parte del vincitore. Tale graduatoria non può essere utilizzata da altri enti.
6. In caso di interpello unico con la Provincia, quest'ultima provvede all'espletamento della selezione per la formazione della graduatoria, nonché all'assegnazione delle sedi lavorative ai vincitori secondo il criterio stabilito dall' art. 7 del Regolamento.

Art. 7 L'assunzione a seguito di interpello

1. L'ente interpellante che, in esito all'interpello, assume a tempo indeterminato o determinato il vincitore, trasmette alla Provincia il relativo contratto di assunzione. In caso di assunzione a tempo indeterminato, la Provincia provvede a cancellare il vincitore dall'elenco degli idonei.
2. I vincitori assunti a tempo determinato mantengono l'iscrizione nel relativo elenco degli idonei per successivi interPELLI a tempo indeterminato e, comunque, non oltre la vigenza triennale dell'elenco.
3. Nel caso di interpello unico con la Provincia, il criterio di assegnazione della sede lavorativa è costituito dall'ordine della graduatoria dei vincitori dell'interpello: il primo classificato fra i vincitori sarà assegnato alla sede che ha indicato come prima preferenza, i candidati successivi in ordine di graduatoria saranno assegnati alla prima sede disponibile in ordine delle preferenze indicate fino all'esaurimento dei posti e, in caso di ulteriore necessità, l'assegnazione sarà sempre alla prima sede disponibile in ordine delle preferenze indicate partendo dal vincitore più in alto nella graduatoria.
4. Nel caso in cui il vincitore rinunci all'assunzione o venga assunto da un ente a tempo indeterminato, ma receda dal contratto nel corso del periodo di prova o non superi quest'ultimo, l'ente interpellante comunica con nota formale alla Provincia l'evento che ha impedito la prosecuzione del rapporto di lavoro con il vincitore, nonché l'eventuale nominativo del candidato assunto per scorrimento e il relativo contratto di assunzione. Tale comunicazione risulta necessaria, affinché la Provincia possa reinserire nell'elenco l'idoneo che era stato eliminato secondo e, per contro, cancellare l'idoneo successivamente assunto.

5. La Provincia cancella l'idoneo dall'elenco nel momento in cui perviene alla stessa, da parte dall'ente interpellante, la comunicazione:
- dell'assenza dell'idoneo all'espletamento della prova prevista nell'interpello per tre volte, anche non consecutive;
 - del rifiuto del vincitore dell'interpello all'assunzione per tre volte, anche non consecutive;
 - del recesso del vincitore nel periodo di prova per tre volte, anche non consecutive;
 - del mancato superamento da parte del vincitore dell'interpello del periodo di prova per due volte, anche non consecutive.

Art. 8 Durata e recesso

1. Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Non è ammesso il recesso anticipato per i primi tre anni di validità del medesimo accordo, ferma restando la possibilità per gli enti aderenti di indire le proprie procedure selettive per specifiche professionalità.

Art. 9 Oneri economici

1. Il versamento della quota fissa a carico degli enti aderenti, prevista dal Regolamento, è fissato in euro 500,00 in ragione di ogni unità assunta per ciascun ente a seguito di concorso unico o a seguito di interpello su elenchi idonei.
2. I costi di organizzazione ed espletamento delle procedure restano a carico della Provincia.

Art. 10 Controversie

1. Gli enti che aderiscono alla presente convenzione sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie delle procedure uniche, per cui, tranne nel caso di interpello operato direttamente dall'ente convenzionato, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica di eventuale ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia di Cosenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della procedura unificata e responsabile della stessa.
2. La Provincia si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura o legale incaricato.
3. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, qualora la eventuale soccombenza non sia imputabile alla Provincia, sono poste a carico dell'ente al quale la soccombenza sia imputata.
4. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo è devoluta al Foro competente per legge.

Art. 11 Trattamento dati personali

1. Gli enti aderenti al presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati nel rispetto del Regolamento UE/ 679/ 2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
2. Le parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli enti firmatari del presente accordo.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.

Art . 12 Disposizioni transitorie e finali

1. Resta ferma la facoltà per gli enti sottoscrittori del presente accordo di svolgere autonomamente le procedure per le assunzioni di personale, nonché di procedere in autonomia all'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di specifiche professionalità.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia di Cosenza.
3. Il presente accordo non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/ 1972.
4. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs n. 33/2013.
5. Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa rinvio al Regolamento per la disciplina dei concorsi unici e delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali, approvato con Dispositivo del Presidente della Provincia di Cosenza n. 16/2023 del 18-04-2023, nonché alle norme in materia di enti locali e concorsi pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data _____

Firmatari
